

raia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 40 ore di lavoro settimanale per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante.

52. 97.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante sia l'insieme delle prestazioni di lavoro dipendente operaio che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali è riguardanti l'intero mondo del lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative in lavoro parasubordinato, ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È inoltre vietata l'adibizione dei lavoratori a più di 30 anni di mansioni usuranti.

52. 98.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro

usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante.

52. 99.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante sia l'insieme delle prestazioni di lavoro dipendente operaio che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardanti l'intero mondo del lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato o ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È inoltre vietata l'adibizione dei lavoratori a più di 30 anni di mansioni usuranti.

52. 100.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro

usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato e/o ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello dei contributi. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante.

52. 101.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, simile e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È fatto altresì divieto il superamento delle 40 ore di lavoro settimanale per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante.

52. 102.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato e/o ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello di contributi. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante.

52. 103.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato e/o ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello dei contributi previdenziali. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante.

52. 104.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come

criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È vietata l'adibizione dei lavoratori per più di 30 anni a lavori usuranti.

52. 105.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È vietata l'adibizione per più di 30 anni a lavori usuranti.

52. 106.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di

contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante.

52. 107.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico. È vietata l'adibizione dei lavoratori — sia del settore pubblico che di quello privato — per più di 30 anni a lavori usuranti.

52. 108.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: è considerato lavoro usurante qualsiasi prestazione lavorativa subordinata rientrante nella categoria operaia, nonché qualsiasi prestazione lavorativa dipendente equivalente e di pari gravosità, che qualsiasi prestazione lavorativa dipendente svolta a turni alterni settimanali e riguardante sia il settore pubblico che privato, nonché tutte le mansioni e le prestazioni lavorative svolte in lavoro parasubordinato, similare e/o in ritenuta d'acconto. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavoro usurante. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto

alla immediata fruizione del trattamento pensionistico al massimo livello contributivo. È fatto divieto di adibire qualsiasi lavoratore per più di 30 anni a lavoro usurante. È altresì vietato il superamento delle 8 ore di lavoro al giorno e delle 40 ore di lavoro a settimana, per qualsiasi lavoratore addetto a lavoro usurante. Per tutti i lavoratori addetti ai lavori usuranti l'orario di lavoro non potrà superare le sette ore al giorno su cinque giorni settimanali, a partire dal 1° gennaio 1999, e le sei ore al giorno su cinque giorni settimanali a partire dal 1° gennaio 2.000. Ai fini del trattamento pensionistico vengono inoltre calcolati come contributi figurativi gli anni di studio previsti per il raggiungimento del diploma di scuola superiore e la laurea universitaria. Condizioni necessarie per la fruizione dei contributi figurativi degli anni di studio sono l'aver conseguito presso istituti pubblici il diploma di scuola superiore, e/o la laurea universitaria.

52. 109.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato.

52. 110.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti.

52. 111.

Malavenda.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: si individua come criterio per la definizione di lavoro usurante sia il lavoro operaio che qualsiasi prestazione lavorativa svolta a turni alterni settimanali per tutti i lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. Ai fini del trattamento pensionistico i lavoratori adibiti a lavori usuranti hanno diritto ad un abbuono di un anno di contribuzione ogni cinque anni di adibizione a lavori usuranti. 30 anni di svolgimento di lavoro usurante danno diritto alla fruizione del trattamento pensionistico

52. 218.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **52. 112** (ex 48. 207).

Bono, Valensise.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **52. 113** (ex 48. 563).

Peretti, Baccini, Fabris, Giovannardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostilio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **52. 114.**

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le frazioni di anno danno luogo ad arrotondamenti in dodicesimi esclusiva-

mente ai fini della determinazione della misura della prestazione.

* **52. 115** (ex 48. 207).

Bono, Valensise.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le frazioni di anno danno luogo ad arrotondamenti in dodicesimi esclusivamente ai fini della determinazione della misura della prestazione.

* **52. 116** (ex* 48. 563).

Peretti, Baccini, Fabris, Giannardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto con le seguenti: le frazioni di anno danno luogo ad arrotondamenti per eccesso.

52. 117.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il secondo periodo.

52. 119.

Malavenda.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il terzo periodo.

52. 120.

Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

c) in deroga a quanto previsto dalla legge del 24 dicembre 1993, n. 537 (la

pensione di anzianità non viene concessa a chi non ha raggiunto in Italia la contribuzione per 35 anni) la pensione di anzianità viene riconosciuta anche ai dipendenti pubblici che oltre ai versamenti effettuati in Italia ha effettuato versamenti anche presso enti previdenziali di Stati appartenenti all'Unione Europea e che dalla sommatoria delle annualità versate risulti il minimo di 35 anni.

52. 121 (ex 48. 208).

Mazzocchi, Rasi, Landi, Manzoni, Cuscunà, Messa, Pezzoli, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 2.

52. 122.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente: Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 30 per cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione di in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei

compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

52. 123 (ex 48. 209).

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

52. 608.

La Commissione.

Ai commi 2 e 3 sopprimere le parole: articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 563.

52. 124 (ex 48. 462).

Danese, Armani.

Al comma 2, dopo le parole: quote di pensione in forma capitale aggiungere le seguenti: fatta salva la quota di capitalizzazione maturata al 31 dicembre 1997 nonché.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento con le seguenti: non inferiore al 3 per cento.

52. 125 (ex 48. 454).

.....

Al comma 2, sostituire le parole da: limitatamente fino a: contributiva con le seguenti: per le pensioni liquidate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 24 aprile 1997, i limiti previsti dall'articolo 11 della legge 31 ot-

tobre 1988, n. 480, sono modificati secondo lo schema previsto dalla tabella C del decreto legislativo n.164 del 24 aprile 1997.

Segue compensazione n.1 del gruppo CCD.

52. 126 (ex 48. 542).

Baccini.

Al comma 2 sostituire le parole: valere 30 anni di anzianità contributiva, con le seguenti: valere 35 anni di anzianità contributiva.

52. 127.

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 anni di anzianità con le seguenti: 28 anni di anzianità.

52. 128.

Malavenda.

Al comma 2, dopo le parole: far valere 30 anni di anzianità contributiva, aggiungere le seguenti: esclusi i contributi figurativi.

52. 129.

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad eccezione di coloro fino a: maturata alla data del 31 dicembre 1997.

* **52. 130.**

Boghetta, Eduardo Bruno.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad eccezione di coloro fino a: maturata alla data del 31 dicembre 1997.

* **52. 131.**

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: ad eccezione di coloro *fino a:* dicembre 1997 *con le seguenti:* , ad eccezione dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, qualora licenziati, per i quali saranno richiesti rispettivamente il parametro 82 e 25 anni di anzianità contributiva;.

Segue compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

52. 132 (ex 38. 119).

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sostituire le parole: di coloro che *con le seguenti:* di quanti.

52. 133.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: parametro 89 *con le seguenti:* parametro 87.

52. 134.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: parametro 89 *con le seguenti:* parametro 88.

52. 135 (ex 48. 211).

Martini, Bono, Valensise, Savarese, Armani.

Al comma 2, dopo le parole: requisito dei 30 anni di anzianità contributiva *aggiungere le seguenti:* esclusi i contributi figurativi.

52. 136.

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, dopo le parole: 20 novembre 1990, n. 357 *aggiungere le seguenti:* che

non hanno adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

* **52. 237** (ex 48. 482).

de Ghislanzoni.

Al comma 2, dopo le parole: 20 novembre 1990, n. 357 *aggiungere le seguenti:* che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 138** (ex 48. 80).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Pagliarini, Apolloni, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 2, dopo le parole: 20 novembre 1990, n. 357 *aggiungere le seguenti:* che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale

52. 140 (ex* 48. 210).

Migliori, Martini, Matteoli, Bono, Mammola, Baccini.

Sopprimere il comma 3.

* **52. 141.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 219** (ex 0. 48. 3869. 33).

Paolo Colombo.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione della prestazione di lavoro straordinario del personale addetto agli uffici ed ai servizi di diretta collaborazione all'opera del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, sono ridotti fino al 30 per

cento annuo. Detta riduzione percentuale si applica anche agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese per missioni e trasporti governativi nel territorio nazionale e all'estero.

Nei casi di insufficiente copertura della clausola innanzi riportata, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in proporzione in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 142 (ex 48. 213).

Armani, Bono, Valensise.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1 gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni relative alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, che ancora garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, nonché le disposizioni relative alle forme pensionistiche che assicurano ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento pensionistico integrativo si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Per gli iscritti ai regimi

aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, la contrattazione collettiva in presenza di processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale può disporre diversamente; in tal caso la contrattazione collettiva può in via prioritaria adottare il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Per le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 32, nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi regimi aziendali integrativi possono essere trasformati, mediante accordi con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in regimi a contribuzione definita.

52. 143.

Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

52. 144.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1998.

52. 145.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 563 fino alle seguenti: trattamento di fine rapporto.

52. 146.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipen-

denti pubblici *sino alle parole:* di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761.

52. 147.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi compresa la gestione speciale a esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 *fino alle parole:* prestazioni complementari al trattamento di fine rapporto.

52. 148.

Malavenda

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per il personale addetto alle imposte di consumo.

52. 149.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

52. 150.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto.

52. 151.

Malavenda.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

52. 152.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del *con le seguenti:* con il.

52. 153.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative.

52. 154.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative *con le seguenti:* rappresentative dei lavoratori.

52. 155.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: maggiormente rappresentative *con le seguenti:* nazionalmente rappresentative dei lavoratori.

52. 156.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: stipulati anteriormente *fino alle parole:* non oltre il 31 marzo 1998.

52. 157.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: per gli iscritti *fino alle parole:* n. 357 del 1990.

52. 158.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 20 novembre 1990, n. 357 *aggiungere le seguenti:* che non abbiano adem-

piuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 160** (ex 48. 481).

de Ghislanzoni.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 20 novembre 1990, n. 357 aggiungere le seguenti: che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 161** (ex 48. 81).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Pagliarini, Apolloni, Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 20 novembre 1990, n. 357 aggiungere le seguenti: che non abbiano adempiuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

* **52. 162** (ex*48. 214).

Migliori, Martini, Matteoli, Bono.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali.

52. 165.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un pe-

riodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e ristrutturazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore ad un anno su dieci.

52. 166.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore ad un anno su dieci.

52. 167.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore ad un anno su dieci.

52. 168.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione

aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e ristrutturazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a due anni cumulativi su dieci.

52. 169.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a due anni su dieci.

52. 170.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi o ristrutturazione aziendale non può essere concesso alla stessa

azienda per un periodo superiore a tre anni cumulativi su dieci.

52. 171.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile.

52. 172.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: è vietato a qualsiasi azienda la fruizione di oltre un anno di cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, negli ultimi 10 anni.

52. 173.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di per-

sonale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore ad un anno su dieci.

52. 174.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni.

52. 175.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a due anni su dieci.

52. 176.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione

aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a tre anni su dieci.

52. 177.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione economica aziendale ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei massimi requisiti pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia.

52. 178.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei

casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di due anni ogni dieci anni.

52. 179.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi o ristrutturazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a tre anni su dieci.

52. 180.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni

senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza salariale dell'assegno mensile.

52. 181.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali.

52. 182.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti*: la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata

ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni.

52. 183.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni.

52. 184.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni.

52. 185.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di un anno ogni dieci anni.^{52.}

52. 186.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo, non deve superare un periodo di un anno ogni dieci anni.

52. 187.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qual-

siasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione economica aziendale ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei massimi requisiti pensionistici previsti.

52. 188.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione economica aziendale ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei massimi requisiti pensionistici previsti.

52. 189.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei

casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione economica aziendale ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei massimi requisiti pensionistici previsti.

52. 190.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni

senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione economica aziendale ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei massimi requisiti pensionistici previsti dalla normativa vigente.

52. 191.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei parametri pensionistici.

52. 192.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione

aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci. La messa in mobilità dei lavoratori in esubero è vietata ad ogni azienda che ha fruito di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, a qualsiasi titolo, nel corso degli ultimi tre anni senza previsione di deroga con accordi sindacali. I lavoratori messi in mobilità hanno diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione; pertanto le aziende integreranno direttamente la differenza economica all'assegno mensile. La corresponsione dell'indennità di mobilità ai lavoratori in esubero copre l'intero periodo necessario al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

52. 193.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli orientamenti dei menzionati regimi aziendali *con le seguenti:* la cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che speciale, concessa a qualsiasi titolo a qualsiasi azienda, non deve superare un periodo di tre anni ogni dieci anni. Inoltre, lo stato di crisi e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale non può essere concesso alla stessa azienda per un periodo superiore a 3 anni su dieci.

52. 194.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: può diversamente disporre *con le seguenti:* non può diversamente disporre.

52. 195.

Malavenda.